

Allegato 4: Costi standard, ipotesi standard di mancato guadagno a fini giustificativi dei pagamenti della misura 214 del PSR 2007/2013

Premessa

L'art. 53, paragrafo 1 del Regolamento CE n° 1974/2006 di attuazione del Reg. CE n° 1698/05 prevede che, gli stati membri possano fissare l'entità del sostegno di cui agli articoli 31, da 37 a 41 e da 43 a 49 sulla base di costi standard e ipotesi standard di mancato guadagno. In questo allegato sono riportati i calcoli predisposti dall'Assessorato Agricoltura della Regione Molise, in relazione alla misura 214 "Pagamenti agroambientali" del PSR attivata in riferimento all'articolo 39 del reg. CE n. 1698/05.

Fonti dei dati

Per quanto riguarda le fonti dei dati sono state utilizzate sia fonti primarie (indagini o studi ad hoc) che secondarie (banche dati, studi o indagini già esistenti); le fonti secondarie utilizzate, in particolare, sono di seguito riportate:

- Banca dati RICA-INEA periodo 1998/2005;
- Elaborazioni dell'Assessorato Agricoltura della Regione Molise su dati economici aziendali periodo 1998/2005;
- Risultati pluriennali prove dimostrative del Consorzio Regionale Molisano di Difesa (COREDIMO) su agricoltura integrata e biologica;
- Dati statistici della Regione Molise;
- L.R. 25/99 "Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole" e relativi Disciplinari e schede tecniche;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 77 del 26 febbraio 2007 "Definizione dei criteri di gestione obbligatoria (CGO) e delle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 12541 del 21 Dicembre 2006 relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità della PAC e abrogazione del decreto ministeriale 15 dicembre 2005";

Metodologia

Partendo dalle fonti sopra citate, si è proceduto all'elaborazione dei dati in modo differenziato in funzione delle specificità degli impegni previsti dalle singole azioni della misura 214. Per determinare l'importo dei premi coerentemente con le indicazioni della regolamentazione comunitaria, esso è stato fissato come ammontare al massimo uguale al "differenziale di reddito", come sommatoria di maggiori costi e minori ricavi derivanti dall'introduzione degli impegni delle varie azioni della misura, in base ad una metodologia di analisi basata sul

confronto fra una condizione di “non adesione” ed una condizione di “adesione” alle azioni stesse.

La condizione di “non adesione” rappresenta la *baseline* di riferimento; essa è definita in base:

- al rispetto degli obblighi previsti dalla *condizionalità* (artt. 4 e 5 e allegati III e IV del reg. (CE) 1782/2003), dal mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali BCAA, dal rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti ed ai prodotti fitosanitari, nonché dagli altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale;
- in alternativa, all'applicazione di “pratiche agricole consuete”, definite secondo criteri di ordinarietà, laddove tali pratiche prevedono condizioni più restrittive di quelle del punto precedente

Il differenziale di reddito è stato determinato a livello di margine lordo, in modo da evitare, nel rispetto delle indicazioni comunitarie, di includere nella valutazione aggregati economici riconducibili ai costi fissi e incorporando gli effetti dovuti ai costi variabili e quelli relativi ai ricavi delle attività produttive.

Per la determinazione del margine lordo sono stati sottratti dalla PLV (Produzione lorda vendibile €/Ha), ottenuta dalla moltiplicazione del prezzo unitario per la resa unitaria con l'eventuale aggiunta di altri prodotti trasformati e sottoprodotti, i costi dei fattori produttivi di volta in volta utilizzati e riferibili completamente ed esclusivamente alla specifica attività produttiva. Il dettaglio della composizione dei costi dei fattori produttivi è riportato nel prospetto che segue.

A) CONSUMI IINTERMEDI DI MATERIE PRIME	B) SERVIZI
- sementi e piante	- noleggi
- fertilizzanti	- assicurazioni sul prodotto
- mezzi per la difesa delle colture (anticrittogamici, insetticidi, diserbanti, ecc.)	- acqua ed elettricità
- combustibili	- veterinario
- foraggi, mangimi, lettimi e medicinali	- altri servizi
- altri materiali di consumo	

In generale, l'adesione agli impegni agroambientali previsti dalle Azioni della misura 214 determina conseguenze tecnico-economiche sulle coltivazioni interessate che, a loro volta, generano uno o più dei seguenti fattori di variazione dei costi e dei ricavi:

a) fattori di variazione dei ricavi:

- diminuzione globale delle quantità vendibili;
- diminuzione della percentuale di quantità vendibile di qualità superiore;
- variazione (+/-) del prezzo medio di vendita (sia per le produzioni vendute in modo massale, sia tenuto conto delle differenziazioni praticate per le eventuali differenze di qualità riconosciute dal mercato);

b) fattori di variazione dei costi:

- quantità (+/-) e prezzi unitari (+/-) dei mezzi tecnici utilizzati (fertilizzanti, prodotti fitosanitari);
- entità dei servizi utilizzati (+/-) in relazione alla maggiore/minore onerosità di talune pratiche agronomiche connesse all'adesione agli impegni agroambientali specifici di ciascuna azione.

Inoltre sono stati quantificati i "costi diretti di gestione" delle Azioni previste dalla misura. In tale voce rientrano:

- il campionamento, le analisi del suolo, la redazione di piani aziendali (avvicendamento delle colture, fertilizzazione), certificazione delle produzioni ottenute con il metodo biologico, quantificati utilizzando le tariffe normalmente applicate sul mercato;
- la tenuta della documentazione nonché il costo di alcune operazioni aggiuntive specifiche calcolati attraverso stime del tempo-lavoro occorrente.

Il conteggio del Margine Lordo, inoltre, non tiene conto dell'ammontare degli eventuali pagamenti diretti erogati ai sensi del Reg. CE 1782/03.

1.1) Azioni "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata" (A1) e "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica" (A2) (art. 39 Reg. CE 1698/05)

Premessa

L'analisi degli effetti derivanti dall'adesione alle Azioni della misura 214 e i calcoli giustificativi dei premi da corrispondere, sono state effettuate con riferimento alle colture più rappresentative della realtà produttiva regionale.

Al fine di escludere rischi di una sovraccompensazione dei premi rispetto alle effettive perdite di reddito derivanti dall'adesione agli impegni previsti da tali Azioni sono stati applicati i seguenti criteri:

- in relazione alla natura essenzialmente collinare del territorio regionale, sono stati presi come base di riferimento i processi produttivi propri di aziende ricadenti in tale zona altimetrica;
- la valutazione degli effetti reddituali (maggiori costi/minori ricavi) conseguenti all'adesione agli impegni è stata effettuata partendo dalle condizioni di *baseline* più restrittive, prendendo a riferimento gli obblighi esistenti per le aziende ubicate all'interno delle Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine Agricola (ZVN).

In effetti, sia l'agricoltura biologica che quella integrata sono attualmente diffuse in via maggioritaria nelle zone ricadenti nei comprensori più pianeggianti, caratterizzati dalla diffusione di aziende più competitive, orientate verso le produzioni ortofrutticole, viticole ed olivicole. Il calcolo delle perdite di reddito in tali tipologie di aziende, conseguenti all'assunzione degli impegni per l'agricoltura integrata o biologica, porterebbe a quantificare premi più elevati in relazione alla maggiore redditività dei processi produttivi in assenza di impegni, ovvero in assenza di condizioni "ordinarie" più restrittive di produzione; ciò, tuttavia, determinerebbe una sicura sovraccompensazione del reddito per le aziende ubicate in altre realtà del contesto agricolo regionale e caratterizzate da livelli di redditività dei processi

produttivi inferiori, ovvero da minori restrizioni delle agrotecniche conseguenti alla applicazione delle *baseline* di riferimento.

Per le coltivazioni principali sono stati fatti calcoli specifici (Vite, Olivo, Bietola, Pomodoro da industria); per le altre coltivazioni sono stati eseguiti raggruppamenti prendendo a riferimento le colture meno redditizie, per evitare sovracompensazioni. Queste sono prese come riferimento anche per la definizione del pagamento delle altre colture appartenenti alla medesima categoria secondo la seguente corrispondenza:

Nel prospetto che segue è riepilogato l'elenco delle coltivazioni a cui fanno riferimento i calcoli giustificativi per la quantificazione dei premi da corrispondere per l'adesione agli impegni agroambientali.

Base di calcolo	Campo di applicazione
VITE (UVA)	Limitatamente alla VITE
OLIVO	Limitatamente all'OLIVO
PESCO	Tutte le colture FRUTTICOLE
FRUMENTO	Tutti le colture CEREALICOLE DA GRANELLA
BIETOLA	Limitatamente alla BIETOLA
POMODORO DA INDUSTRIA	Limitatamente al POMODORO DA INDUSTRIA
MELONE	Tutte le colture ORTIVE

Con riferimento all'agricoltura biologica, si è distinto il pagamento tra "mantenimento" del metodo ed "introduzione". La base di calcolo del pagamento è riferita alle aziende a regime (mantenimento). Per ottenere il valore del pagamento riferito alla condizione di "introduzione" si è utilizzato un coefficiente di moltiplicazione basato sul rapporto tra il prezzo del prodotto biologico certificato e quello convenzionale; infatti le aziende, durante il periodo di conversione, non possono beneficiare della certificazione biologica delle produzioni e non esiste un mercato specifico che riconosce condizioni di prezzo diversificato (rispetto ai prodotti convenzionali) per le produzioni "in conversione"; esse sono dunque obbligate a vendere i loro prodotti a prezzi pari al convenzionale con un evidente ripercussione negativa sulla redditività. In ogni caso, laddove tale rapporto supera il 20%, si è stabilito di applicare un coefficiente massimo di moltiplicazione pari a 1,2.

Ai fini della giustificazione dei pagamenti della misura 214 per le Azioni 1 "Agricoltura integrata" e 2 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica", la Regione Molise attinge a dati tecnico-economici disaggregati per coltura e tecnica produttiva (integrata, biologica e convenzionale) derivanti dal database INEA-RICA per le tecniche convenzionali e biologiche e da dati elaborati dall'Assessorato Agricoltura della Regione Molise, anche sulla base di dati del COREDIMO, per le tecniche integrate.

Tale database contiene le rilevazioni effettuate in Molise ai fini della contabilità RICA-INEA con un approccio non esclusivamente aziendale ma anche orientato al singolo processo produttivo e quindi con una serie di approfondimenti analitici (conti culturali).

Le fonti tecnico-economiche alla base dei giustificativi derivano principalmente da dati ex-post rilevati in aziende condotte con tecnica integrata o biologica. Tali dati sono stati raffrontati con quelli ottenuti dalle aziende condotte con tecnica convenzionale.

Ai fini delle analisi condotte per la valutazione degli effetti derivanti dall'adesione alle Azioni A1 e A2 e per l'analisi e la giustificazione dei premi, gli impegni derivanti dai criteri di gestione obbligatori (CGO), dalle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) di cui agli articoli 4 e 5 e allegati III e IV del Reg. CE 1782/2003 e dagli ulteriori requisiti minimi di cui al Reg. CE 1974/2006 sono stati quantificati, attraverso l'aggiornamento dei conti colturali su base di stima, in quanto non rilevati e nei disponibili nel database 1998-2005 (perché non esistenti nel periodo considerato).

Di seguito si riportano le tabelle sinottiche che rappresentano, per le azioni A1 (tabella 1) e A2 (tabella 2) della misura 214:

- il quadro di riferimento degli obblighi di *baseline* pertinenti per l'Azione (livello di riferimento base di condizionalità regionale, requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari ed altri pertinenti requisiti obbligatori previsti da norme nazionali e regionali, ovvero pratiche agricole consuete indicanti condizioni più restrittive e/o elementi non presenti nei riferimenti della condizionalità e dei requisiti minimi suddetti);
- la descrizione degli impegni specifici previsti dall'Azione in relazione alle singole pratiche agronomiche;
- le conseguenze previste dall'applicazione dell'impegno prese in conto ai fini della giustificazione dei premi, dal punto di vista tecnico ed economico (in termini di maggiori costi e/o minori ricavi rispetto agli obblighi di *baseline* e/o pratica agricola consueta, come sopra rappresentati).

Seguono le tabelle che riportano, per i processi produttivi rappresentativi sopra indicati, i conti colturali riferiti alla condizione di "non adesione" (rispetto degli obblighi di *baseline* e/o pratica agricola consueta), alla condizione di adesione all'Azione A1 "Agricoltura integrata" e di adesione all'Azione A2 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica", con i differenziali calcolati con riferimento alle singole voci del conto colturale.

La Regione Molise, nell'intento di allargare il più possibile la partecipazione ai sistemi produttivi più rispettosi dell'ambiente, opera la scelta di fissare l'import dei premi ad un livello inferiore rispetto ai differenziali di redditività (oltre che nel rispetto dei massimali previsti dal Reg. (CE) n. 1698/2005), in base all'impatto e all'importanza dei processi produttivi considerati, al fine di poter soddisfare un maggior numero di domande di adesione.

Premi per Azione A1 "AGRICOLTURA INTEGRATA"

COLTURE	Importo max (euro/ha)
VITE	400
OLIVO	200
FRUTTICOLE – VIVAISMO	420
CEREALI	100
BIETOLA	120
POMODORO DA INDUSTRIA	220
ORTIVE	280

Premi per Azione A2 “AGRICOLTURA BIOLOGICA”

COLTURE	“Introduzione” importo max (euro/ha)	“Mantenimento” importo max (euro/ha)
VITE	800	680
OLIVO	515	500
FRUTTICOLE – VIVAISMO	800	700
CEREALI	160	150
BIETOLA	240	200
POMODORO DA INDUSTRIA	540	450
ORTIVE	550	460

Tab. 1 – Tabelle sinottiche di raffronto degli impegni agroambientali con le baseline – Azione A1 “Agricoltura integrata”

OBBLIGHI DI BASELINE PERTINENTI PER L'AZIONE					IMPEGNI AGGIUNTIVI RISPETTO ALLE BASELINE	
PRATICA	Riferimenti normativi	Livello di riferimento base di condizionalità regionale	Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e ed altri pertinenti requisiti obbligatori	Pratica agricola consueta (elementi non presenti nella condizionalità e nei requisiti minimi)	Impegno agroambientale Az. A1 “Agricoltura integrata”	Conseguenze previste dall'applicazione dell'impegno presi in conto ai fini della giustificazione dei premi (maggiori costi/ minori redditi)
FERTILIZZAZIONE	Atto A3 – 86/268/CEE (Fanghi di depurazione)	Adempimenti agronomici e burocratici per spandimento.	Nessuno	Lo spandimento di fanghi o reflui è una pratica non molto diffusa sul territorio molisano. I fanghi utilizzati devono presentare caratteristiche fisico-chimiche adatte ai suoli riceventi e gli stessi devono provenire da centri di trattamento autorizzati.	Divieto dell'utilizzo dei fanghi o reflui provenienti da impianti di depurazione o trasformazione.	Non prese in conto nei calcoli giustificativi
	Atto A4 – 676/91/CEE (Nitrati)	<p>Obblighi previsti nel Piano di azione regionale nelle Zone Vulnerabili della Regione Molise, di cui alla DGR 21/072006 n. 1023: l'azoto totale apportato non deve superare le esigenze delle colture, come risulta dal bilancio (apporti non superiori agli asporti), la quantità di azoto proveniente da effluenti di allevamento apportato al campo, nelle ZVN non può superare i 170 Kg/ha di SAU/anno.</p> <p>E' prevista la redazione di un piano di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici per certe tipologie di aziende situate nell'ambito di ZVN.</p> <p>Non è previsto l'obbligo di campionare ed analizzare terreni.</p> <p>Non sono previste modalità di impiego di P e K.</p>	<p>DM 19 aprile 1999, “Codice di buona pratica agricola” (modalità di applicazione dei concimi minerali, degli effluenti zootecnici; criteri per la redazione del piano di fertilizzazione azotata; dosi di riferimento per le concimazioni azotate).</p> <p>Decreto interministeriale 7 aprile 2006, “Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica dei reflui di allevamento”</p> <p>D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 “Attuazione integrale della Direttiva 96/91/CEE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, in materia di riduzione integrata dell'inquinamento degli allevamenti intensivi indicati nell'Allegato 1 del medesimo decreto”</p> <p>D:Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, Parte IV, recante norma in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati</p> <p>Piano di Tutela delle Acque, (DGR n. 1676 del 10/10/2006)</p> <p>Requisiti relativi all'inquinamento da fosforo.</p>	<p>La pratica agricola consueta adotta metodi empirici di determinazione dei nutrienti del terreno con alta probabilità di errore e conseguente rischio di sovradosaggio degli apporti effettuati con gli interventi di fertilizzazione.</p> <p>Le tecniche culturali ordinarie diffuse in Molise prevedono l'interramento di nutrienti fosforici e potassici..</p>	<p>Obbligo di predisposizione di un piano di fertilizzazione relativo ai macro elementi (N, P e K).</p> <p>Minore quantitativo di fertilizzanti apportabili (per l'Azoto, tale riduzione deve essere pari a non meno del 30%) e limitazione delle epoche di distribuzione.</p> <p>Obbligo di esecuzione di un'analisi del terreno al 1° ed al 5° anno di esecuzione dell'impegno (secondo criteri e modalità definite nei disciplinari di produzione integrata).</p> <p>Obbligo di tenuta documentale per tutti gli interventi agronomici di fertilizzazione eseguiti (annotazione degli acquisiti e degli impieghi e conservazione dei giustificativi).</p>	<p>Minore resa produttiva per limitazione degli apporti azotati.</p> <p>Necessità di una maggiore tempestività di interventi di distribuzione dei fertilizzanti con ripercussioni sulla gestione aziendale (maggior costo connesso all'aumento del numero degli interventi di fertilizzazione).</p> <p>Costo aggiuntivo per l'esecuzione delle analisi del terreno e per la predisposizione del piano di fertilizzazione relativo ai macro-elementi (N-P-K)</p> <p>Oneri aggiuntivi per il mantenimento della documentazione relativa all'esecuzione degli interventi agronomici.</p> <p>Possibile riduzione del costo della fertilizzazione in relazione al minore quantitativo di unità fertilizzanti da apportare secondo il piano di concimazione.</p>

OBBLIGHI DI BASELINE PERTINENTI PER L'AZIONE					IMPEGNI AGGIUNTIVI RISPETTO ALLE BASELINE	
PRATICA	Riferimenti normativi	Livello di riferimento base di condizionalità regionale	Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e ed altri pertinenti requisiti obbligatori	Pratica agricola consueta (elementi non presenti nella condizionalità e nei requisiti minimi)	Impegno agroambientale Az. A1 "Agricoltura integrata"	Conseguenze previste dall'applicazione dell'impegno presi in conto ai fini della giustificazione dei premi (maggiori costi/minori redditi)
GESTIONE DEL SUOLO E DELLA FERTILITA' NATURALE DEL TERRENO	Norma 1.1 Erosione	Al fine di prevenire e contenere l'erosione superficiale dei suoli è prevista la realizzazione di solchi acquai temporanei (a distanza minima di 80 ml) o fasce inerite (a distanza minima di 60 ml).	DM 13286 del 18 ottobre 2007 (recepimento della Norma 1.1) E' altresì prevista l'esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di tempera ed un uso adeguato delle macchine per preservare la struttura del suolo	La pratica agricola consueta coincide con le baseline.	I disciplinari di produzione prevedono adempimenti coincidenti con le baseline	Non prese in conto nei calcoli giustificativi.
	Norma 2.1 Gestione delle stoppie e dei residui culturali	Al fine di favorire il mantenimento del livello di sostanza organica del suolo, nonché per la tutela della fauna selvatica e la protezione degli habitat naturali, è fatto divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati.	DM 13286 del 18 ottobre 2007 (recepimento della Norma 2.1)	Nel territorio molisano la pratica del debbio (bruciatura delle stoppie) è praticata secondo una regolamentazione disciplinata da norme regionali, (in coerenza con i vincoli della "Condizionalità", Legge Regionale n. 8/ 2005)	La lotta alle piante infestanti è limitata al contenimento della loro presenza (criterio di efficacia e selettività), nel rispetto di principi di economicità, di tutela dell'ambiente (riduzione, o assenza di fenomeni di inquinamento da prodotti chimici) e di salvaguardia dell'agroecosistema (stabilità delle comunità vegetali). In pratica le pratiche ammesse sono costituite da sfalcio dell'interfila, sfibratura dei residui di potatura.	Maggior costo delle operazioni meccaniche di gestione delle stoppie e di trattamento dei residui di potatura (può essere compensato dal minor costo di acquisto di prodotti chimici).
	Norma 2.2: Avvicendamento delle colture	Non è consentita una durata superiore a cinque anni per le monosuccessioni dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, tritiale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.	DM 13286 del 18 ottobre 2007 (recepimento della Norma 2.2). DM 19 aprile 1999, "Codice di buona pratica agricola" (il CBPA suggerisce di "evitare monosuccessione, o successione di colture primaverili-estive che lasciano il terreno privo di copertura vegetale dall'autunno alla primavera").	L'ordinaria tecnica di conduzione aziendale prevede l'avvicendamento delle colture al fine di prevenire ed evitare fenomeni di stanchezza del terreno. Di norma, nel territorio del Molise, una coltura non è ripetuta sullo stesso appezzamento per oltre cinque anni.	Non sono ammesse successioni colturali che hanno risvolti negativi sulla fertilità del terreno e sugli equilibri ambientali. Nei disciplinari di produzione di ciascuna coltura erbacea sono prescritti gli intervalli minimi di ripetizione sullo stesso appezzamento di terreno. E' comunque vietato ripetere la stessa coltura per più di due anni. E' obbligatorio redigere un piano colturale annuale secondo le indicazioni tecniche previste dai disciplinari.	Costo aggiuntivo per la redazione del piano colturale annuale (l'esecuzione del piano aziendale di avvicendamento delle coltivazioni non comporta oneri aggiuntivi in quanto tale pratica coincide con le vasette).

OBBLIGHI DI BASELINE PERTINENTI PER L'AZIONE					IMPEGNI AGGIUNTIVI RISPETTO ALLE BASELINE	
PRATICA	Riferimenti normativi	Livello di riferimento base di condizionalità regionale	Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e ed altri pertinenti requisiti obbligatori	Pratica agricola consueta (elementi non presenti nella condizionalità e nei requisiti minimi)	Impegno agroambientale Az. A1 "Agricoltura integrata"	Conseguenze previste dall'applicazione dell'impegno presi in conto ai fini della giustificazione dei premi (maggiori costi/ minori redditi)
USO DI FITOFARMACI E DI PRODOTTI FITOSANITARI	Atto B9 – Dir. 91/414/CEE	<ul style="list-style-type: none"> - Uso di prodotti autorizzati - Obbligo di licenza per l'uso di tali prodotti - Obbligo di formazione - Magazzinaggio in condizioni di sicurezza. - Obbligo dell'uso del registro dei trattamenti - Obbligo di verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione ogni 5 anni. 	<ul style="list-style-type: none"> - D.Lgs. n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari". - D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti". - Circolare MiPAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari - Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002; - Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione. Restrizione nelle vicinanze di corpi idrici o di altri luoghi sensibili (DPR 24 maggio 1988 n. 236; D.Lgs 152/2006, art. 93 – zone vulnerabili da prodotti fitosanitari) 	<p>La pratica agricola consueta in Molise prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'uso esclusivo di prodotti fitosanitari autorizzati; - il magazzinaggio dei prodotti in azienda avviene in apposito locale messo in sicurezza (porta chiusa a chiave, scritta "veleno" collocata sulla porta di accesso al locale con immagine di teschio con ossa incrociate); - nel caso di indisponibilità del locale separato e messo in sicurezza, i prodotti sono custoditi in un armadio chiuso a chiave recante le medesime indicazioni della porta del locale suddette. <p>Per quanto concerne la verifica delle attrezzature per l'irrorazione, attualmente in Molise non vige alcun obbligo di taratura; la verifica del funzionamento di tali attrezzature è assicurata dagli operatori che ne verificano in azienda il corretto funzionamento.</p>	<p>I disciplinari regionali di produzione integrata prevedono ulteriori restrizioni nell'uso dei fitosanitari (principi attivi) e maggiori vincoli per le epoche di distribuzione.</p> <p>Necessità di tenere una documentazione più articolata per la gestione del magazzino dei prodotti fitosanitari (registri di carico e scarico e giustificativi dell'acquisto di tali prodotti), nonché per l'esecuzione degli interventi di difesa delle coltivazioni.</p> <p>Per quanto concerne la verifica del funzionamento delle attrezzature di irrorazione, è obbligatoria la certificazione funzionale degli atomizzatori e delle barre irroratrici (da effettuarsi almeno una volta ogni 5 anni da una struttura riconosciuta dalla Regione presso centri autorizzati, con l'obbligo dell'aggiornamento in fase di avvio dell'impegno) che attesta la rispondenza delle attrezzature ai parametri di funzionalità operativa e di ottimale distribuzione del prodotto fitosanitario.</p>	<p>Utilizzo di prodotti meno costosi per la difesa (principi attivi con classe tossicologica limitata).</p> <p>Maggior onere per esecuzione di particolari trattamenti localizzati di difesa (costi connessi alla meccanizzazione ed ai tempi di esecuzione dei trattamenti localizzati)</p> <p>I prodotti utilizzati producono un effetto più blando di difesa causando una possibile riduzione della PLV per effetto dell'aumento della percentuale di raccolto di qualità inferiore rispetto agli standard richiesti dal mercato.</p> <p>Maggiori oneri per il mantenimento di una documentazione più dettagliata.</p>
IRRIGAZIONE		Nessuno	DM 7 aprile 2006, Allegato II (Corretta gestione pratiche irrigue).	La pratica agricola consueta adotta sistemi di irrigazione con somministrazione di volumi idrici determinati secondo metodi empirici, spesso eccedenti rispetto ai reali fabbisogni.	Non sono previste specifiche indicazioni relative alle tecniche irrigue (sistemi di irrigazione e volumi di adacquamento).	Non presa in conto nei calcoli giustificativi.

Tab. 2 – Tabelle sinottiche di raffronto degli impegni agroambientali con le baseline – **Azione A2 “Introduzione o mantenimento dell’agricoltura biologica”**

OBBLIGHI DI BASELINE PERTINENTI PER L’AZIONE					IMPEGNI AGGIUNTIVI RISPETTO ALLE BASELINE	
PRATICA	Riferimenti normativi	Livello di riferimento base di condizionalità regionale	Requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e ed altri pertinenti requisiti obbligatori	Pratica agricola consueta (elementi non presenti nella condizionalità e nei requisiti minimi)	Impegno agroambientale Az. A2 “Introduzione o mantenimento dell’agricoltura biologica”	Conseguenze previste dall’applicazione dell’impegno presi in conto ai fini della giustificazione dei premi (maggiori costi/ minori redditi)
FERTILIZZAZIONE	Atto A3 – 86/268/CEE (Fanghi di depurazione)	Adempimenti agronomici e burocratici per spandimento.	Nessuno	Lo spandimento di fanghi o reflui è una pratica non molto diffusa sul territorio molisa-no. I fanghi utilizzati devono presentare caratteristiche fisi-co-chimiche adatte ai suoli ricevanti e gli stessi devono provenire da centri di trattamento autorizzati.	Divieto dell’utilizzo dei fanghi o reflui provenienti da impianti di depurazione o trasformazione.	Non prese in conto nei calcoli giustificativi.
	Atto A4 – 676/91/CEE (Nitrati)	Obblighi previsti nel Piano di azione regionale nelle Zone Vulnerabili della Regione Molise, di cui alla DGR 21/072006 n. 1023: l’azoto totale apportato non deve superare le esigenze delle colture, come risulta dal bilancio (apporti non superiori agli asporti), la quantità di azoto proveniente da effluenti di allevamento apportato al campo, nelle ZVN non può superare i 170 Kg/ha di SAU/anno. E’ prevista la redazione di un piano di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici per certe tipologie di aziende situate nell’ambito di ZVN. Non è previsto l’obbligo di campionare ed analizzare terreni. Non sono previste modalità di impiego di P e K.	DM 19 aprile 1999, “Codice di buona pratica agricola” (modalità di applicazione dei concimi minerali, degli effluenti zootecnici; criteri per la redazione del piano di fertilizzazione azotata; dosi di riferimento per le concimazioni azo-tate). Decreto interministeriale 7 aprile 2006, “Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica dei reflui di allevamento” D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 “Attuazione integrale della Direttiva 96/91/CEE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, in materia di riduzione integrata dell’inquinamento degli allevamenti intensivi indicati nell’Allegato 1 del medesimo decreto” D:Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, Parte IV, recante norma in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati. Piano di Tutela delle Acque, DGR n. 1676 del 10/10/2006. Requisiti relativi all’inquinamento da fosforo.	La pratica agricola consueta adotta metodi empirici di determinazione dei nutrienti del terreno con alta probabilità di errore e conseguente rischio di sovradosaggio degli apporti effettuati con gli interventi di fertilizzazione. Le tecniche culturali ordinariamente diffuse in Molise prevedono l’interramento di nutrienti fosfatici e potassici.	La superficie oggetto di impegno deve essere assoggettata al metodo biologico secondo il Reg. CE 2092/91. Nel caso di introduzione del metodo biologico, gli appezzamenti sono controllati per un periodo di conversione iniziale di due anni, nel corso del quale i prodotti ottenuti non possono essere certificati con il marchio “prodotto biologico” per la loro immissione sul mercato. I fertilizzanti utilizzabili sono esclusivamente quelli previsti dall’Allegato II A del Reg. CE 2092/91. Obbligo di esecuzione di analisi del terreno (1° e 5° anno) Obbligo di registrazione delle operazioni culturali (di fertilizzazione), inclusa la tenuta di registri di carico e scarico dei fertilizzanti e conservazione dei giustificativi di acquisto di tali prodotti.	Riduzione della PLV per effetto combinato della minore resa produttiva della coltivazione e, della minore percentuale di prodotto di qualità (rispetto alla resa totale), tenuto conto del maggior prezzo di vendita della produzione di qualità ottenuta e venduta con il marchio “prodotto biologico” (ottenibile dopo la fase di conversione). Nelle aziende in fase di conversione si riscontra una riduzione ulteriore della PLV per effetto della impossibilità di immettere la produzione sul mercato con il marchio “prodotto biologico”. Maggior costo dei fertilizzanti ammessi (possibile compensazione attraverso la riduzione del costo di fertilizzazione in relazione ad un minor quantitativo di fertilizzante apportate). Onere aggiuntivo per l’esecuzione delle analisi del terreno. Onere aggiuntivo per il mantenimento della documentazione aziendale.

OBBLIGHI DI BASELINE PERTINENTI PER L'AZIONE					IMPEGNI AGGIUNTIVI RISPETTO ALLE BASELINE	
PRATICA	Riferimenti normativi	Livello di riferimento base di condizionalità regionale	Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e ed altri pertinenti requisiti obbligatori	Pratica agricola consueta (elementi non presenti nella condizionalità e nei requisiti minimi)	Impegno agroambientale Az. A2 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica"	Conseguenze previste dall'applicazione dell'impegno presi in conto ai fini della giustificazione dei premi (maggiori costi/minori redditi)
GESTIONE DEL SUOLO E DELLA FERTILITA' NATURALE DEL TERRENO	Norma 1.1 Erosione	Al fine di prevenire e contenere l'erosione superficiale dei suoli è prevista la realizzazione di solchi acquali temporanei (a distanza minima di 80 ml) o fasce inerite (a distanza minima di 60 ml).	DM 13286 del 18 ottobre 2007 (recepimento della Norma 1.1) E' altresì prevista l'esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di tempera ed un uso adeguato delle macchine per preservare la struttura del suolo	La pratica agricola consueta coincide con le baseline.	Le aziende che aderiscono all'Azione A2 si impegnano a rispettare, per questo aspetto specifico, i medesimi impegni previsti dall'azione A1.	Non prese in conto nei calcoli giustificativi.
	Norma 2.1 Gestione delle stoppie e dei residui culturali	Al fine di favorire il mantenimento del livello di sostanza organica del suolo, nonché per la tutela della fauna selvatica e la protezione degli habitat naturali, è fatto divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati.	DM 13286 del 18 ottobre 2007 (recepimento della Norma 2.1)	Nel territorio molisano la pratica del debbio (bruciatura delle stoppie) è praticata secondo una regolamentazione disciplinata da norme regionali.	La lotta alle piante infestanti è limitata al contenimento della loro presenza (criterio di efficacia e selettività), nel rispetto di principi di economicità, di tutela dell'ambiente (riduzione, o assenza di fenomeni di inquinamento da prodotti chimici) e di salvaguardia dell'agroecosistema (stabilità delle comunità vegetali). In pratica le pratiche ammesse sono costituite da sfalcio dell'interfila, sfibratura dei residui di potatura.	Maggior costo delle operazioni meccaniche di gestione delle stoppie e di trattamento dei residui di potatura (può essere compensato dal minor costo di acquisto di prodotti chimici).
	Norma 2.2: Avvicendamento delle colture	Non è consentita una durata superiore a cinque anni per le monosuccessioni dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, tritiale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.	DM 13286 del 18 ottobre 2007 (recepimento della Norma 2.2). DM 19 aprile 1999, "Codice di buona pratica agricola" (il CBPA suggerisce di "evitare monosuccessione, o successione di colture primaverili-estive che lasciano il terreno privo di copertura vegetale dall'autunno alla primavera").	L'ordinaria tecnica di conduzione aziendale prevede l'avvicendamento delle colture al fine di prevenire ed evitare fenomeni di stanchezza del terreno. Di norma, nel territorio del Molise, una coltura non è ripetuta sullo stesso appezzamento per oltre cinque anni.	L'avvicendamento delle colture è il principale strumento di mantenimento della fertilità naturale dei suoli e di prevenzione di fenomeni di stanchezza, nonché di prevenzione e controllo delle fitopatologie e delle infestanti. Le successioni culturali prevedono la presenza di piante leguminose al fine di migliorare il tenore di azoto naturale del terreno; il mantenimento di adeguati livelli di sostanza organica è assicurato attraverso la somministrazione di letame (o altro materiale organico ammesso), con eventuale integrazione di concimi minerali (solo quelli ammessi ai sensi del Reg. CE 2092/91).	Costo aggiuntivo per la redazione del piano culturale annuale (l'esecuzione del piano aziendale di avvicendamento delle coltivazioni non comporta oneri aggiuntivi in quanto tale pratica coincide con le vasette).

OBBLIGHI DI BASELINE PERTINENTI PER L'AZIONE					IMPEGNI AGGIUNTIVI RISPETTO ALLE BASELINE	
PRATICA	Riferimenti normativi	Livello di riferimento base di condizionalità regionale	Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e ed altri pertinenti requisiti obbligatori	Pratica agricola consueta (elementi non presenti nella condizionalità e nei requisiti minimi)	Impegno agroambientale Az. A2 “ Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica ”	Conseguenze previste dall'applicazione dell'impegno presi in conto ai fini della giustificazione dei premi (maggiori costi/ minori redditi)
USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI	Atto B9 – Dir. 91/414/CEE	<ul style="list-style-type: none"> - Uso di prodotti autorizzati - Obbligo di licenza per l'uso di tali prodotti - Obbligo di formazione - Magazzinaggio in condizioni di sicurezza. - Obbligo dell'uso del registro dei trattamenti - Obbligo di verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione ogni 5 anni. 	<ul style="list-style-type: none"> - D.Lgs. n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari". - D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti". -Circolare MiPAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari - Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002; - Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione. Restrizione nelle vicinanze di corpi idrici o di altri luoghi sensibili (DPR 24 maggio 1988 n. 236; D.Lgs 152/2006, art. 93 – zone vulnerabili da prodotti fitosanitari) 	<p>La pratica agricola consueta in Molise prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'uso esclusivo di prodotti fitosanitari autorizzati; - il magazzinaggio dei prodotti in azienda avviene in apposito locale messo in sicurezza (porta chiusa a chiave, scritta “veleno” collocata sulla porta di accesso al locale con immagine di teschio con ossa incrociate); - nel caso di indisponibilità del locale separato e messo in sicurezza, i prodotti sono custoditi in un armadio chiuso a chiave recante le medesime indicazioni della porta del locale suddette. <p>Per quanto concerne la verifica delle attrezzature per l'irrorazione, attualmente in Molise non vige alcun obbligo di taratura; la verifica del funzionamento di tali attrezzature è assicurata dagli operatori che ne verificano in azienda il corretto funzionamento.</p>	<p>L'uso dei presidi fitosanitari per la difesa delle colture è limitato a quelli ammessi ai sensi del Reg. CE 2092/91; sono prioritariamente utilizzati mezzi di difesa agronomici, fisici, genetici e biologici.</p> <p>Necessità di tenere una documentazione più articolata per la gestione del magazzino dei prodotti fitosanitari (registri di carico e scarico e giustificativi dell'acquisto di tali prodotti), nonché per l'esecuzione degli interventi di difesa delle coltivazioni.</p>	<p>Utilizzo di prodotti meno costosi per la difesa (principi attivi con classe tossicologica limitata).</p> <p>Maggior onere per esecuzione di particolari trattamenti localizzati di difesa (costi connessi alla meccanizzazione ed ai tempi di esecuzione dei trattamenti localizzati)</p> <p>I prodotti utilizzati producono un effetto più blando di difesa causando una riduzione della PLV per effetto dell'aumento della percentuale di raccolto di qualità inferiore rispetto agli standard richiesti dal mercato.</p> <p>Maggiori oneri per il mantenimento di una documentazione più dettagliata.</p>
IRRIGAZIONE		Nessuno	DM 7 aprile 2006, Allegato II (Corretta gestione pratiche irrigue).	La pratica agricola consueta adotta sistemi di irrigazione con somministrazione di volumi idrici determinati secondo metodi empirici, spesso eccedenti rispetto ai reali fabbisogni.	Non sono previste specifiche indicazioni relative alle tecniche irrigue (sistemi di irrigazione e volumi di adacquamento).	Non presa in conto nei calcoli giustificativi.

TAB. 3 – CONTI ECONOMICI COLTURALI**VITE****Conto colturale**

RICAVI	VITE				
	Baseline (*)	BIOLOGICO	diff. Biologico	INTEGRATO	Diff. Integrato
Resa unitaria (t/ha)	9,25	7,26	-1,99	8,60	-0,65
Prezzo unitario (euro/t)	597,40	661,10	63,70	592,10	-5,30
Valore del prodotto principale (euro/ha)	5.525,95	4.799,59	-726,36	5.092,06	-433,89
Valore di eventuali sottoprodotti (euro/ha)			0,00	0,00	0,00
PLV (Produzione Lorda Vendibile) (euro/ha)	5.525,95	4.799,59	-726,36	5.092,06	-433,89
COSTI (euro/ha)					
Sementi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concimi	102,48	106,22	3,74	84,98	-17,50
Antiparassitari e diserbanti	292,28	167,88	-124,40	239,55	-52,73
Noleggi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acqua, elettricità e combustibili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Costi Variabili	394,76	274,10	-120,66	324,53	-70,23
Margine Lordo su base controfattuale (euro/ha)	5.131,19	4.525,49	-605,70	4.767,53	-363,66
Costi diretti di gestione delle Azioni (euro/ha)		150,00	150,00	150,00	150,00
Differenziale di reddito (= ML - costi diretti di gestione)		-755,70		-513,66	
Premio (euro/ha)		680,00		400,00	
Fattore di conversione calcolo premio per "introduzione" metodo biologico (prezzo bio/prezzo convenz - max 1,2)		1,11			
Premio "Introduzione" (euro/ha)		754,80			

(*) La Colonna "Baseline" rappresenta la quantificazione delle voci del conto colturale nella condizione di "non adesione" agli impegni agroambientali; essa è definita sulla base del rispetto delle norme della condizionalità, dei requisiti minimi in materia di antiparassitari e diserbanti, di altri obblighi previsti dalla normativa nazionale, ovvero dalle condizioni delle "pratiche agricole consuete" laddove esse prevedano condizioni più restrittive e/o contengano elementi non presi in conto dalle prime.

La coltivazione della vite nel territorio molisano è ordinariamente praticata secondo criteri coincidenti con gli obblighi di *baseline*.

L'applicazione dell'impegno A1 "Agricoltura integrata" evidenzia una variazione negativa dei ricavi (-433,89 €) per effetto di una riduzione molto contenuta delle quantità vendibili, associata ad un aumento della percentuale di prodotti di qualità inferiore e ad un prezzo medio di vendita che risulta leggermente inferiore rispetto alla condizione di *baseline*. I costi di coltivazione subiscono anch'essi una riduzione contenuta (-70,23 €) dovuta alla riduzione delle voci che riguardano la fertilizzazione e la difesa della coltura; per i primi, la variazione del costo risulta dalla combinazione tra la riduzione del quantitativo di unità fertilizzanti apportate e il maggior prezzo unitario dei prodotti fertilizzanti acquistati (rispetto ai concimi chimici di sintesi utilizzati nella condizione di *baseline*); per i secondi, la riduzione è dovuta alla riduzione dei quantitativi ed al minor prezzo dei principi attivi utilizzati (prodotti meno specifici con classe tossicologica più limitata rispetto a quelli utilizzati nella condizione di *baseline*). Nel complesso il Margine lordo subisce un decremento di 363,66 €. Considerando l'aggravio ulteriore rappresentato dai costi diretti di gestione dell'Azione (150,00 €), il differenziale negativo totale ammonta a 513,66 €.

L'applicazione dell'impegno A2 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica" determina un effetto di contrazione dei ricavi più marcato: la riduzione della PLV (- 726,36 €) risente di un netto calo delle quantità vendibili, solo parzialmente compensato dal maggior prezzo unitario riconosciuto dal mercato per le uve biologiche certificate. L'applicazione del metodo biologico comporta differenze significative anche sul passivo del conto colturale, con riferimento alla voce specifica della difesa della coltivazione (- 124,40 €); per la fertilizzazione, la voce specifica di costo rimane pressoché immutata in relazione alla compensazione tra le minori quantità di unità fertilizzanti apportate ed il maggior costo unitario dei concimi chimici autorizzati. Il Margine lordo colturale evidenzia una riduzione di 605,70 € che, sommata ai costi diretti di gestione dell'Azione (150,00 €), determina una riduzione della redditività colturale di 755,70 €.

I premi corrisposti, pari a 400,00 €/ha per l'adesione all'Azione A1 ed a 680,00 €/ha per l'adesione all'Azione A2, sono in linea con le variazioni della redditività colturale suddette. Il premio specifico per le aziende che aderiscono per la prima volta al metodo biologico (premio per l'introduzione del metodo), maggiorato rispetto al premio di "base" per il mantenimento, secondo l'approccio metodologico descritto, comunque non superiore alla differenza di redditività calcolata (754,80 € rispetto a 755,70 €).

OLIVO

Conto colturale

RICAVI	OLIVO				
	Baseline (*)	BIOLOGICO	diff. Biologico	INTEGRATO	Diff. Integrato
Resa unitaria (t/ha)	3,89	2,94	-0,95	3,65	-0,24
Prezzo unitario (euro/t)	7.656,10	9.367,30	1.711,20	7.777,00	120,90
Valore del prodotto principale (euro/ha)	29.782,23	27.539,86	-2.242,37	28.386,05	-1.396,18
Valore di eventuali sottoprodotti (euro/ha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLV (Produzione Lorda Vendibile) (euro/ha)	29.782,23	27.539,86	-2.242,37	28.386,05	-1.396,18
COSTI (euro/ha)					
Sementi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concimi	73,68	71,54	-2,14	74,13	0,45
Antiparassitari e diserbanti	32,18	23,00	-9,18	26,54	-5,64
Noleggi passivi	4,86	3,78	-1,08	6,91	2,05
Assicurazioni	1,62	0,00	-1,62	1,36	-0,26
Acqua, elettricità e combustibili	1,22	1,17	-0,05	1,45	0,23
Altre spese	18,67	17,46	-1,21	26,01	7,34
Totale Costi Variabili	132,23	116,95	-15,28	136,40	4,17
Margine Lordo su base controfattuale (euro/ha)	29.650,00	27.422,91	-2.227,09	28.249,65	-1.400,35
Costi diretti di gestione delle Azioni (euro/ha)	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Differenziale di reddito (= ML - costi diretti di gestione)		-2.377,09		-1.550,35	
Premio (euro/ha)		500,00		200,00	
Fattore di conversione calcolo premio per "introduzione" metodo biologico (prezzo bio/prezzo convenz - max 1,2)		1,20			
Premio "Introduzione" (euro/ha)		600,00			

(*) La Colonna "Baseline" rappresenta la quantificazione delle voci del conto colturale nella condizione di "non adesione" agli impegni agroambientali; essa è definita sulla base del rispetto delle norme della condizionalità, dei requisiti minimi in materia di antiparassitari e diserbanti, di altri obblighi previsti dalla normativa nazionale, ovvero dalle condizioni delle "pratiche agricole consuete" laddove esse prevedano condizioni più restrittive e/o contengano elementi non presi in conto dalle prime.

Anche per la coltivazione dell'olivo, le pratiche agricole consuete del Molise coincidono con le norme tecniche proprie delle *baseline*, con l'eccezione della potatura; per tale pratica agronomica, infatti, le *baseline* prevedono la sua esecuzione almeno una volta ogni 5 anni, mentre le pratiche agricole consuete prevedono una potatura ogni due anni (in combinazione con i ritmi dell'alternanza produttiva propria della specie). La condizione "più restrittiva" della pratica agricola consueta rispetto alle *baseline*, tuttavia, non dà luogo ad alcuna conseguenza in tema di determinazione dei differenziali di reddito conseguenti all'applicazione degli impegni agroambientali delle Azioni A1 e A2, dal momento che la pratica della potatura non è presa in conto nello schema dei conti colturali in quanto operazione basata quasi esclusivamente sull'impiego di lavoro/uomo e dunque componente che non rientra nel Margine lordo della coltura.

L'applicazione dell'impegno A1 "Agricoltura integrata" non comporta conseguenze economiche particolarmente significative per la coltura dell'olivo. La PLV subisce una modestissima contrazione (compensazione tra un lieve calo delle quantità vendibili ed un prezzo unitario leggermente più remunerativo). I costi di coltivazione rimangono pressoché invariati. Il Margine lordo della coltura si riduce di 143,79 € che, sommati ai costi diretti di gestione dell'Azione (150,00 €), determinano un decremento di redditività della coltura di 293,79 €).

Il metodo biologico in olivicoltura genera una riduzione dei ricavi più sensibile: il calo delle quantità vendibili, nonostante il prezzo unitario di vendita del prodotto biologico certificato risulti notevolmente più remunerativo, si traduce in un decremento di PLV pari a 505,26 €. Il passivo del conto colturale non evidenzia differenze significative, in quanto per le voci più importanti (fertilizzazione e difesa) si verificano compensazioni tra quantità dei prodotti e prezzo di vendita. L'applicazione dei costi diretti di gestione dell'Azione (150,00 €) genera un decremento complessivo di redditività della coltivazione di 639,89 €.

I premi corrisposti, pari a 200,00 €/ha per l'adesione all'Azione A1 ed a 500,00 €/ha per l'adesione all'Azione A2, sono in linea con le variazioni della redditività colturale suddette. Il premio specifico per le aziende che aderiscono per la prima volta al metodo biologico (premio per l'introduzione del metodo), maggiorato rispetto al premio di "base" per il mantenimento, secondo l'approccio metodologico descritto, comunque non superiore alla differenza di redditività calcolata (600,00 € rispetto a 639,98 €).

PESCO**Conto culturale**

RICAVI	PESCO				
	Baseline(*)	BIOLOGICO	diff. Biologico	INTEGRATO	Diff. Integrato
Resa unitaria (t/ha)	13,87	7,87	-6,00	13,35	-0,52
Prezzo unitario (euro/t)	698,40	1.054,20	355,80	689,70	-8,70
Valore del prodotto principale (euro/ha)	9.686,81	8.296,55	-1.390,25	9.207,50	-479,31
Valore di eventuali sottoprodotti (euro/ha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLV (Produzione Lorda Vendibile) (euro/ha)	9.686,81	8.296,55	-1.390,25	9.207,50	-479,31
COSTI (euro/ha)					
Sementi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concimi	185,38	35,31	-150,07	155,16	-30,22
Antiparassitari e diserbanti	468,48	172,43	-296,05	549,59	81,11
Noleggi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assicurazioni	38,61	97,55	58,94	38,61	0,00
Acqua, elettricità e combustibili	98,09	0,00	-98,09	98,09	0,00
Altre spese	146,19	149,19	3,00	146,19	0,00
Totale Costi Variabili	936,75	454,48	-482,27	987,64	50,89
Margine Lordo su base controfattuale (euro/ha)	8.750,06	7.842,07	-907,98	8.219,86	-530,20
Costi diretti di gestione delle Azioni (euro/ha)	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Differenziale di reddito (= ML - costi diretti di gestione)		-1.057,98		-680,20	
Premio (euro/ha)		700,00		420,00	
Fattore di conversione calcolo premio per "introduzione" metodo biologico (prezzo bio/prezzo convenz - max 1,2)		1,20			
Premio "Introduzione" (euro/ha)		840,00			

(*) La Colonna "Baseline" rappresenta la quantificazione delle voci del conto culturale nella condizione di "non adesione" agli impegni agroambientali; essa è definita sulla base del rispetto delle norme della condizionalità, dei requisiti minimi in materia di antiparassitari e diserbanti, di altri obblighi previsti dalla normativa nazionale, ovvero dalle condizioni delle "pratiche agricole consuete" laddove esse prevedano condizioni più restrittive e/o contengano elementi non presi in conto dalle prime.

La variazione negativa dei ricavi per la coltivazione del pesco in condizione di adesione all'Azione A1 "Agricoltura integrata" appare significativa (- 479,31 €); le quantità vendibili non variano in modo sensibile, ma le conseguenze più evidenti si verificano nell'abbattimento della percentuale di raccolto di qualità superiore e nell'aumento degli scarti; ciò influisce anche sul prezzo medio di vendita che risulta leggermente inferiore rispetto alle condizioni di *baseline*. Sul versante dei costi di coltivazione, l'unica differenza riguarda una modesta riduzione dei costi per la fertilizzazione, associata ad un maggior costo per la difesa in relazione alla minore persistenza dei prodotti utilizzati e alla esigenza di una maggiore tempestività e del numero degli interventi. Il Margine lordo della coltura si riduce di 530,20 € che, sommati ai costi diretti di gestione dell'Azione (150,00 €), determinano un decremento di redditività della coltura di 680,20 €).

L'applicazione del metodo biologico alla coltivazione del pesco produce conseguenze negative sui ricavi di maggiore entità; l'effetto sulle quantità vendibili è molto più marcato e, anche se il prezzo di vendita del prodotto biologico certificato è decisamente superiore rispetto al prodotto convenzionale, la PLV subisce un calo di 1.390,25 €. Il passivo del conto culturale subisce un complessivo ridimensionamento (-482,27 €) legato, in particolare, alla riduzione delle voci specifiche della fertilizzazione e della difesa. Il Margine lordo della coltura

si riduce di 907,98 € che, sommati ai costi diretti di gestione dell'Azione (150,00 €), determinano un decremento di redditività della coltura di 1.057,98 €).

I premi corrisposti, pari a 420,00 €/ha per l'adesione all'Azione A1 ed a 700,00 €/ha per l'adesione all'Azione A2, sono in linea con le variazioni della redditività colturale suddette. Il premio specifico per le aziende che aderiscono per la prima volta al metodo biologico (premio per l'introduzione del metodo), maggiorato rispetto al premio di "base" per il mantenimento, secondo l'approccio metodologico descritto, comunque non superiore alla differenza di redditività calcolata (840,00 € rispetto a 1.057,98 €).

FRUMENTO

Conto colturale

RICAVI	FRUMENTO				
	Baseline(*)	BIOLOGICO	diff. Biologico	INTEGRATO	Diff. Integrato
Resa unitaria (t/ha)	3,43	2,37	-1,06	3,21	-0,22
Prezzo unitario (euro/t)	151,40	163,20	11,80	153,70	2,30
Valore del prodotto principale (euro/ha)	519,30	386,78	-132,52	493,38	-25,92
Valore di eventuali sottoprodotti (euro/ha)	30,98	22,72	-8,26	28,53	-2,45
PLV (Produzione Lorda Vendibile) (euro/ha)	550,28	409,50	-140,78	521,91	-28,37
COSTI (euro/ha)					
Sementi	85,15	93,65	8,50	78,69	-6,46
Concimi	97,74	99,25	1,51	86,08	-11,66
Antiparassitari e diserbanti	19,97	0,52	-19,45	14,45	-5,52
Noleggi passivi	69,09	74,11	5,02	65,47	-3,62
Assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acqua, elettricità e combustibili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese	1,94	4,02	2,08	2,60	0,66
Totale Costi Variabili	273,89	271,55	-2,34	247,29	-26,60
Margine Lordo su base controfattuale (euro/ha)	276,39	137,95	-138,44	274,62	-1,77
Costi diretti di gestione delle Azioni (euro/ha)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Differenziale di reddito (= ML - costi diretti di gestione)		-238,44		-101,77	
Premio (euro/ha)		150,00		100,00	
Fattore di conversione calcolo premio per "introduzione" metodo biologico (prezzo bio/prezzo convenz - max 1,2)		1,08			
Premio "Introduzione" (euro/ha)		162,00			

(*) La Colonna "Baseline" rappresenta la quantificazione delle voci del conto colturale nella condizione di "non adesione" agli impegni agroambientali; essa è definita sulla base del rispetto delle norme della condizionalità, dei requisiti minimi in materia di antiparassitari e diserbanti, di altri obblighi previsti dalla normativa nazionale, ovvero dalle condizioni delle "pratiche agricole consuete" laddove esse prevedano condizioni più restrittive e/o contengano elementi non presi in conto dalle prime.

L'applicazione degli impegni previsti dall'Azione A1 "Agricoltura integrata" alla coltivazione del frumento evidenzia ripercussioni sul conto colturale di modestissima entità; la variazione della PLV (-28,37 €) viene, per altro, quasi del tutto compensata da una variazione analoga dei costi di coltivazione (-26,60). In pratica, il differenziale di redditività della coltivazione (-101,77 €) si genera per effetto dell'applicazione dei costi diretti di gestione dell'Azione (100,00 €).

La coltivazione biologica del frumento determina una riduzione dei ricavi più significativa, per effetto dell'abbassamento della resa della coltivazione nonostante il maggior prezzo di vendita del prodotto biologico certificato. La riduzione della PLV (-140,78 €), a fronte di costi di coltivazione praticamente invariati, si riflette sul calo del Margine lordo che risulta pari a

138,44 €. Considerando l'aggravio ulteriore dei costi diretti di gestione dell'Azione (100,00 €), il decremento della redditività complessivo risulta pari a 238,44 €.

I premi corrisposti, pari a 100,00 €/ha per l'adesione all'Azione A1 ed a 150,00 €/ha per l'adesione all'Azione A2, sono in linea con le variazioni della redditività colturale suddette. Il premio specifico per le aziende che aderiscono per la prima volta al metodo biologico (premio per l'introduzione del metodo), maggiorato rispetto al premio di "base" per il mantenimento, secondo l'approccio metodologico descritto, comunque non superiore alla differenza di redditività calcolata (162,00 € rispetto a 238,44 €).

POMODORO DA INDUSTRIA

Conto colturale

RICAVI	POMODORO DA INDUSTRIA				
	Baseline	BIOLOGICO	diff. Biologico	INTEGRATO	Diff. Integrato
Resa unitaria (t/ha)	81,83	37,54	-44,29	76,20	-5,63
Prezzo unitario (euro/t)	86,80	172,60	85,80	85,90	-0,90
Valore del prodotto principale (euro/ha)	7.102,84	6.479,40	-623,44	6.545,58	-557,26
Valore di eventuali sottoprodotti (euro/ha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLV (Produzione Lorda Vendibile) (euro/ha)	7.102,84	6.479,40	-623,44	6.545,58	-557,26
COSTI (euro/ha)					
Sementi	646,23	894,50	248,27	641,21	-5,02
Concimi	523,81	462,35	-61,46	300,79	-223,02
Antiparassitari e diserbanti	344,86	228,92	-115,94	200,22	-144,64
Noleggi passivi	370,71	399,09	28,38	394,19	23,48
Assicurazioni	48,98	0,00	-48,98	48,98	0,00
Acqua, elettricità e combustibili	39,05	0,00	-39,05	39,05	0,00
Altre spese	264,34	418,24	153,90	255,78	-8,56
Totale Costi Variabili	2.237,98	2.403,10	165,12	1.880,22	-357,76
Margine Lordo su base controfattuale (euro/ha)	4.864,86	4.076,30	-788,56	4.665,36	-199,50
Costi diretti di gestione delle Azioni (euro/ha)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Differenziale di reddito (= ML - costi diretti di gestione)		-888,56		-299,50	
Premio (euro/ha)		450,00		220,00	
Fattore di conversione calcolo premio per "introduzione" metodo biologico (prezzo bio/prezzo convenz - max 1,2)		1,20			
Premio "Introduzione" (euro/ha)		540,00			

(*) La Colonna "Baseline" rappresenta la quantificazione delle voci del conto colturale nella condizione di "non adesione" agli impegni agroambientali; essa è definita sulla base del rispetto delle norme della condizionalità, dei requisiti minimi in materia di antiparassitari e diserbanti, di altri obblighi previsti dalla normativa nazionale, ovvero dalle condizioni delle "pratiche agricole consuete" laddove esse prevedano condizioni più restrittive e/o contengano elementi non presi in conto dalle prime.

L'applicazione degli impegni previsti dall'Azione A1 "Agricoltura integrata" comporta una riduzione dei ricavi di 557,26 € causata quasi interamente dalla riduzione delle quantità vendibili. Questo effetto è in parte compensato dalla riduzione di alcune voci del passivo del conto colturale, con riferimento alla fertilizzazione ed alla difesa. Il Margine lordo si riduce di 199,50 € che, sommati ai costi diretti di gestione dell'Azione (100,00 €), generano una riduzione della redditività complessiva della coltivazione di 299,50 €.

La coltivazione del pomodoro da industria secondo i metodi biologici determina una maggiore riduzione dei ricavi: la PLV si riduce di 623,44 €, per effetto combinato di una calo molto forte delle quantità vendibili (al netto degli scarti) e di un aumento considerevole del prezzo unitario di vendita del prodotto biologico certificato. I costi di coltivazione mostrano differenze di segno

opposto piuttosto marcate; il maggior costo delle piantine certificate, tuttavia, è solo parzialmente compensato dalla riduzione delle voci relative alla fertilizzazione ed alla difesa. Nel complesso, dunque, i costi di coltivazione mostrano un incremento di 165,12 € che, sommato alla riduzione dei ricavi, determina un differenziale negativo del margine lordo di 788,56 €. Considerando anche i costi diretti di gestione dell'Azione (pari a 100,00€), la redditività della coltivazione subisce una riduzione complessiva di 888,56 €.

I premi corrisposti, pari a 220,00 €/ha per l'adesione all'Azione A1 ed a 450,00 €/ha per l'adesione all'Azione A2, sono in linea con le variazioni della redditività colturale suddette. Il premio specifico per le aziende che aderiscono per la prima volta al metodo biologico (premio per l'introduzione del metodo), maggiorato rispetto al premio di "base" per il mantenimento, secondo l'approccio metodologico descritto, comunque non superiore alla differenza di redditività calcolata (540,00 € rispetto a 888,56 €).

MELONE

Conto colturale

MELONE					
RICAVI	Baseline(*)	BIOLOGICO	diff. Biologico	INTEGRATO	Diff. Integrato
Resa unitaria (t/ha)	31,88	17,43	-14,45	29,85	-2,03
Prezzo unitario (euro/t)	530,40	916,40	386,00	551,70	21,30
Valore del prodotto principale (euro/ha)	16.909,15	15.972,85	-936,30	16.468,25	-440,91
Valore di eventuali sottoprodotti (euro/ha)			0,00		0,00
PLV (Produzione Lorda Vendibile) (euro/ha)	16.909,15	15.972,85	-936,30	16.468,25	-440,91
COSTI (euro/ha)					
Sementi	924,00	1.122,53	198,53	929,96	5,96
Concimi	371,41	223,40	-148,01	398,03	26,62
Antiparassitari e diserbanti	261,46	39,03	-222,43	181,74	-79,72
Noleggi passivi	62,43	38,48	-23,95	54,35	-8,08
Assicurazioni	7,61	5,98	-1,63	6,28	-1,33
Acqua, elettricità e combustibili	120,76	32,17	-88,59	114,84	-5,92
Altre spese	1.058,03	1.046,26	-11,77	1.043,59	-14,44
Totale Costi Variabili	2.805,70	2.507,85	-297,85	2.728,79	-76,91
Margine Lordo su base controfattuale (euro/ha)	14.103,45	13.465,00	-638,45	13.739,46	-364,00
Costi diretti di gestione delle Azioni (euro/ha)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Differenziale di reddito (= ML - costi diretti di gestione)		-738,45		-464,00	
Premio (euro/ha)		460,00		280,00	
Fattore di conversione calcolo premio per "introduzione" metodo biologico (prezzo bio/prezzo convenz - max 1,2)		1,20			
Premio "Introduzione" (euro/ha)		552,00			

(*) La Colonna "Baseline" rappresenta la quantificazione delle voci del conto colturale nella condizione di "non adesione" agli impegni agroambientali; essa è definita sulla base del rispetto delle norme della condizionalità, dei requisiti minimi in materia di antiparassitari e diserbanti, di altri obblighi previsti dalla normativa nazionale, ovvero dalle condizioni delle "pratiche agricole consuete" laddove esse prevedano condizioni più restrittive e/o contengano elementi non presi in conto dalle prime.

Le conseguenze economiche derivanti dall'applicazione degli impegni previsti dall'Azione A1 "Agricoltura integrata" alla coltivazione del melone sono rappresentate in modo particolare dalla riduzione dei ricavi, con una contrazione della PLV pari a 440,91 €, risultante dalla combinazione della riduzione delle quantità vendibili e del maggior prezzo di vendita del prodotto riconosciuto dal mercato. I costi di coltivazione non mostrano differenze particolari, fatta eccezione per la voce della difesa che subisce anch'essa una lieve riduzione. Il Margine

loro si riduce di 364,00 € che, sommati ai costi diretti digestione dell'Azione (100,00 €), generano una riduzione della redditività complessiva della coltivazione di 464,00 €.

Nel caso di applicazione del metodo biologico, gli effetti sui ricavi sono più marcati, in quanto la riduzione delle quantità vendibili appare molto forte e riesce ad essere solo parzialmente compensata dal maggior prezzo di vendita riconosciuto da mercato per i prodotti biologici certificati. In parte, questa riduzione dei ricavi è attenuata da una riduzione dei costi di coltivazione che subiscono un ridimensionamento, con particolare riferimento alle voci relative alla fertilizzazione ed alla difesa. Il Margine lordo si riduce di 638,45€ che, sommati ai costi diretti digestione dell'Azione (100,00 €), generano una riduzione della redditività complessiva della coltivazione di 738,45 €.

I premi corrisposti, pari a 280,00 €/ha per l'adesione all'Azione A1 ed a 460,00 €/ha per l'adesione all'Azione A2, sono in linea con le variazioni della redditività colturale suddette. Il premio specifico per le aziende che aderiscono per la prima volta al metodo biologico (premio per l'introduzione del metodo), maggiorato rispetto al premio di "base" per il mantenimento, secondo l'approccio metodologico descritto, comunque non superiore alla differenza di redditività calcolata (552,00 € rispetto a 738,45 €).

BARBABIETOLA

Conto colturale

BARBABIETOLA					
RICAVI	Baseline(*)	BIOLOGICO	diff. Biologico	INTEGRATO	Diff. Integrato
Resa unitaria (t/ha)	37,28	29,50	-7,78	32,37	-4,91
Prezzo unitario (euro/t)	53,01	60,00	6,99	54,89	1,88
Valore del prodotto principale (euro/ha)	1.975,68	1.770,00	-205,68	1.776,79	-198,89
Valore di eventuali sottoprodotti (euro/ha)			0,00		0,00
PLV (Produzione Lorda Vendibile) (euro/ha)	1.975,68	1.770,00	-205,68	1.776,79	-198,89
COSTI (euro/ha)					
Sementi	153,16	220,45	67,29	173,14	19,98
Concimi	170,42	200,62	30,20	182,45	12,03
Antiparassitari e diserbanti	299,37	315,73	16,36	324,71	25,34
Noleggi passivi	135,50	120,28	-15,22	132,45	-3,05
Assicurazioni	7,61	5,98	-1,63	6,28	-1,33
Acqua, elettricità e combustibili	80,76	32,17	-48,59	44,84	-35,92
Altre spese	10,16	8,70	-1,46	5,38	-4,78
Totale Costi Variabili	856,98	903,93	46,95	869,25	12,27
Margine Lordo su base controfattuale (euro/ha)	1.118,70	866,07	-252,63	907,54	-211,16
Costi diretti di gestione delle Azioni (euro/ha)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Differenziale di reddito (= ML - costi diretti di gestione)		-352,63		-311,16	
Premio (euro/ha)		200,00		120,00	
Fattore di conversione calcolo premio per "introduzione" metodo biologico (prezzo bio/prezzo convenz - max 1,2)		1,10			
Premio "Introduzione" (euro/ha)		220,00			

(*) La Colonna "Baseline" rappresenta la quantificazione delle voci del conto colturale nella condizione di "non adesione" agli impegni agroambientali; essa è definita sulla base del rispetto delle norme della condizionalità, dei requisiti minimi in materia di antiparassitari e diserbanti, di altri obblighi previsti dalla normativa nazionale, ovvero dalle condizioni delle "pratiche agricole consuete" laddove esse prevedano condizioni più restrittive e/o contengano elementi non presi in conto dalle prime.

Le conseguenze economiche derivanti dall'applicazione degli impegni previsti dall'Azione A1 "Agricoltura integrata" alla coltivazione della barbabietola da zucchero sono rappresentate da una riduzione dei ricavi, pari a 198,89 €, risultante dalla combinazione della riduzione delle quantità vendibili e del maggior prezzo di vendita del prodotto riconosciuto dal mercato. I costi di coltivazione rimangono praticamente invariati. Il Margine lordo si riduce di 201,16 € che, sommati ai costi diretti digestione dell'Azione (100,00 €), generano una riduzione della redditività complessiva della coltivazione di 301,16 €.

Nel caso di applicazione del metodo biologico, gli effetti sui ricavi sono più consistenti, in quanto la riduzione delle quantità vendibili appare più marcata e riesce ad essere solo parzialmente compensata dal maggior prezzo di vendita riconosciuto da mercato per il prodotto biologico certificato. Anche i costi di coltivazione mostrano un aumento anche se di lieve entità (+ 46,95 €) che dipende dalle variazioni delle voci relative alle sementi certificate, alla fertilizzazione ed alla difesa. Il Margine lordo si riduce di 252,63 € che, sommati ai costi diretti digestione dell'Azione (100,00 €), generano una riduzione della redditività complessiva della coltivazione di 352,63 €.

I premi corrisposti, pari a 120,00 €/ha per l'adesione all'Azione A1 ed a 200,00 €/ha per l'adesione all'Azione A2, sono in linea con le variazioni della redditività colturale suddette. Il premio specifico per le aziende che aderiscono per la prima volta al metodo biologico (premio per l'introduzione del metodo), maggiorato rispetto al premio di "base" per il mantenimento, secondo l'approccio metodologico descritto, comunque non superiore alla differenza di redditività calcolata (220,00 € rispetto a 352,63 €).

1.2) Azione “Conservazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali” (A3) (art. 39 Reg. CE 1698/05)

Le specifiche applicazioni di questa Azione della Misura 214 sottoindicate comportano impegni che agiscono sui ricavi delle attività agricole in quanto prevedono la “non coltivazione” con colture agrarie di terreni aziendali per il recupero o la conservazione dell’identità dei paesaggi e/o delle risorse ambientali.

L’analisi effettuata è riferita a tutti gli interventi previsti dalla sottomisura 214 – Azione A4:

- a) frammentazione dell’uso del suolo e costituzione di corridoi ecologici;
- b) creazione di fasce inerbite lungo la rete idrografica;
- c) colture a perdere rilasciate in campo per l’alimentazione della fauna selvatica, attuate senza impiego di fertilizzanti e fitofarmaci.

Per il calcolo dei mancati redditi, si è proceduto con un’analisi economica dei processi produttivi rappresentativi delle varie realtà territoriali del Molise per la determinazione del loro margine lordo. L’analisi economica di tipo controfattuale si è basata su dati microeconomici tratti dalla rete di rilevazione ARSIAM e RICA-REA opportunamente elaborati per regione agraria ISTAT e quindi ricondotti alla tre zone altimetriche in essa previste (pianura, collina e montagna).

Al fine di quantificare la perdita di reddito conseguente alla cessazione della coltivazione delle superfici agrarie da destinare alle tipologie di intervento previste dall’Azione, sono state prese a riferimento le seguenti tre “rotazioni tipo”, giudicate rappresentative per tali zone altimetriche:

1. Mais ibrido/frumento tenero/erbaio polifita, per le zone di pianura;
2. Girasole/avena/prato avvicendato, per le zone di collina;
3. Favetta/orzo/medica, per le zone montane.

Per ciascuna rotazione-tipo, sono stati calcolati i seguenti redditi lordi medi annuali:

- Pianura: 285,75 €/ettaro/anno;
- Collina: 211,80 €/ettaro/anno;
- Montagna: 102,88 €/ettaro/anno.

Per il dettaglio dei calcoli effettuati si rimanda alla tabella seguente.

I premi corrisposti compensano (per difetto) le perdite di reddito annuali suddette; essi sono pari, pertanto a:

- Pianura: 285,00 €/ettaro/anno;
- Collina: 211,00 €/ettaro/anno;
- Montagna: 102,00 €/ettaro/anno.

Tali importi sono da intendersi come massimi e saranno correlati all’effettiva superficie oggetto di impegno.

Per questa Azione, la baseline di riferimento è rappresentata:

- dal rispetto della condizionalità, dei requisiti minimi in materia di fertilizzanti ed antiparassitari e degli ulteriori requisiti minimi derivanti dalle normative nazionali, su tutta la superficie aziendale;
- dall'obbligo di una corretta manutenzione di elementi naturali (macchie, radure, siepi, filari, ecc.) e/o antropici (muri a secco ed altri manufatti di sistemazione tradizionali), caratteristici del paesaggio agrario nonché funzionali per l'equilibrio dell'agroecosistema, esistenti in azienda.

Giustificativi dei pagamenti previsti per l'Azione A4 della Misura 214 - "Conservazione delle risorse paesaggistiche e ambientali"			
PIANURA			
Rotazione tipo: triennale (Mais, frumento, erbaio polifita)			
	Mais	Frumento	Erbaio
Produzione (t/ha)	6,45	4,20	6,84
Prezzo del prodotto (euro/t)	135,00	145,40	73,60
Valore della produzione (euro/ha)	870,75	610,68	503,42
Totale dei Costi variabili (euro/ha)	490,15	378,62	258,82
Reddito Lordo (euro/ha)	380,60	232,06	244,60
Importo del Reddito Lordo perso mediamente ogni anno (euro)	285,75		
COLLINA			
Rotazione tipo: quinquennale (girasole, avena, prato avvicendato x 3 anni)			
	Girasole	Avena	Prato avv.to (x 3 a)
Produzione (t/ha)	1,95	3,10	4,72
Prezzo del prodotto (euro/t)	187,80	162,00	75,10
Valore della produzione (euro/ha)	366,21	502,20	354,47
Totale dei Costi variabili (euro/ha)	289,70	250,14	111,00
Reddito Lordo (euro/ha)	76,51	252,06	243,47
Importo del Reddito Lordo perso mediamente ogni anno (euro)	211,80		
MONTAGNA			
Rotazione tipo: quinquennale (favetta, orzo, erba medica x 3 anni)			
	Favetta	Orzo	Erba medica (x 3 a)
Produzione (t/ha)	1,42	2,78	3,30
Prezzo del prodotto (euro/t)	215,60	134,20	71,40
Valore della produzione (euro/ha)	306,15	373,08	235,62
Totale dei Costi variabili (euro/ha)	170,43	315,98	128,43
Reddito Lordo (euro/ha)	135,72	57,10	107,19
Importo del Reddito Lordo perso mediamente ogni anno (euro)	102,88		

1.3) Azione “Inerbimento di seminativi e colture arboree con pendenza superiore al 20%” (A4) (art. 39 Reg. CE 1698/05)

Per quanto riguarda l'azione A4 “Inerbimento di seminativi e colture arboree nelle superfici con pendenza superiore al 20%” il premio si giustifica valutando la congruità del pagamento sulla base dei soli costi di applicazione.

L'azione comprende due tipologie di intervento:

- l'inerbimento periodico annuale durante il periodo autunno-invernale di terreni coltivati a-
di seminativi altrimenti lasciati privi di copertura vegetale;
- l'inerbimento permanente sull'interfila di vigneti, oliveti e frutteti.

In entrambi i casi, tale intervento riduce i fenomeni erosivi presenti su terreni lasciati scoperti durante il periodo di maggior piovosità (autunno).

Il pagamento del premio è erogato annualmente in attuazione dell'impegno che il beneficiario sostiene per il quinquennio di adesione per la superficie effettivamente inerbita. Il premio annuale comprende voci in parte frutto di stima ed in parte derivanti da rilevazioni statistiche, e tiene conto:

- per l'inerbimento annuale dei seminativi, del costo delle sementi, del costo delle operazioni per effettuare l'inerbimento sostenute annualmente; e nel caso dell'impegno su superficie prive di copertura si comprende anche l'eventuale rischio per la coltura successiva derivante dalle limitazioni previste dall'impegno stesso (prolungamento del periodo utile per la semina e perdita di resa, in funzione dell'impegno a lasciare la copertura del terreno fino al 15 marzo di ciascun anno);
- per l'inerbimento dell'interfila dei vigneti, degli oliveti e dei frutteti, della quota annuale (riferita al periodo di adesione all'Azione, pari a 5 anni) del costo delle sementi e delle operazioni per effettuare l'inerbimento, oltre ad una quota annuale del costo per le operazioni di mantenimento dell'inerbimento (sfalcio periodico nel periodo di vegetazione e diserbo meccanico), riferita allo stesso periodo.

Si precisa che per l'inerbimento sull'interfila e nella fila non sono stati valutati, perché inesistenti, i rischi di perdita di produzione.

Il Pagamento riferito ad una annualità è:

- per l'inerbimento che garantisce la copertura del terreno durante il periodo autunno-invernale: 150 €/ha l'anno;
- l'inerbimento permanente sull'interfila in vigneti, oliveti e frutteti: 100 €/ha l'anno.

Segue la baseline e l'analisi tabella dei costi.

Tabella	BASELINE DI RIFERIMENTO PER L'AZIONE A5 "INERBIMENTO"
---------	---

Riferimento per giustificativi	Riferimenti normativi	Livello di riferimento base di condizionalità regionale	Requisiti minimi ulteriori	Impegno agroambientale	Conseguenze previste
B	Atto A4 – Direttiva 676/91/CEE Nitrati	<p>Impegni previsti nel Piano di Azione regionale nelle Zone Vulnerabili:</p> <p>1) Nelle fasce di divieto è obbligatoria una copertura vegetale permanente, anche spontanea o tramite coltura intercalare, coltura di copertura, quali catch, crops-sovescio, prati, prati pascoli, pascoli o normale coltura in rotazione.</p> <p>2) L'utilizzazione agronomica dei letami e materiali a essi assimilati, dei concimi azotati, degli ammendanti organici, di cui alla l. 748/1984 è vietato nella stagione autunno invernale, di norma dal primo dicembre alla fine di febbraio.</p>		<p><u>Inerbimenti che garantiscano la copertura del terreno durante il periodo autunno-invernale di seminativi altrimenti lasciati privi di copertura (Impegno 1):</u></p> <p>- mantenere una idonea copertura vegetale per il periodo autunno-invernale, seminando entro il 15 di ottobre e mantenendo la copertura almeno fino al 15 di marzo, oltre le fasce di divieto;</p> <p>-non effettuare, nel periodo in cui è presente la copertura vegetale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. alcuna concimazione azotata; 2. trattamenti fitosanitari; 3. diserbi chimici (fatta eccezione per l'impiego di dissecanti al termine del periodo di copertura per la preparazione del terreno per la coltura successiva); 4. pascolo. <p>- interrare al termine del periodo di copertura i residui vegetali.</p> <p><u>Inerbimenti permanenti interfila in vigneti, oliveti e frutteti (Impegno 2):</u></p> <p>-mantenere una idonea copertura vegetale permanente sia sulla fila sia sull'interfila;</p> <p>- non effettuare, nel periodo di impegno sulla copertura vegetale diserbi chimici;</p> <p>- effettuare almeno uno sfalcio annuale e diserbo meccanico;</p>	<p>Maggiori costi; rischio su coltura successiva</p> <p>Maggiori costi</p>

Giustificativi dei pagamenti previsti per l'Azione A5 della Misura 214 - "Inerbimento di seminativi e colture arboree nelle superfici con pendenze medie superiori al 20%"			
Inerbimento annuale di seminativi nel periodo autunno-invernale	euro/ha		
Costo per la realizzazione dell'inerbimento			
sementi	68,57		
concimi	0,00		
antiparassitari e diserbanti	0,00		
noleggi passivi	50,00		
assicurazioni	58,00		
totale Costi variabili	176,57		
PREMIO ANNUALE (euro/ha)	150,00		
Inerbimento annuale di seminativi nel periodo autunno-invernale	euro/ha		euro/ha
Costo per la realizzazione dell'inerbimento			
sementi	68,57	costo medio (su 5 anni)	35,31
concimi	0,00		
antiparassitari e diserbanti	0,00		
noleggi passivi	50,00		
assicurazioni	58,00		
totale (a)	176,57		
sfalcio annuale della vegetazione	40	costo medio	75
intervento annuale di diserbo meccanico	35		
totale (b)	75		
Totale generale (a + b)			110,31
PREMIO ANNUALE (euro/ha)			100,00